

D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO,
ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
così come modificato dal D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e D. Lgs. 24 marzo 2006, n. 157
nonché dal D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e D. Lgs. 26 marzo 2008, n. 63

Articolo 107

Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali (1)

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.

2. È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale (2) .

(1) Per l'applicazione del presente articolo vedi D.M. 20 aprile 2005.

(2) Comma modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera ee) del D.Lgs. 24 marzo 2006, n.156 e successivamente sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera ttt) del D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.